



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N.19/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO E MERCATO DEL CONTADINO DEL MERCOLEDI' FINO AL 03.04.2020 PER CONTENERE L'EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS).

ILSINDACO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO necessario disciplinare in modo unitario degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessari e misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate dal comitato tecnico scientifico di cui articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n.630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020; Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture ed i trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni ed alle attività culturali ed il turismo, del lavoro e delle politiche

sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;
CHE, per ragioni logistiche e organizzative, non è possibile assicurare quanto il rispetto delle distanze minime interpersonali quanto l'eventuale assembramento di persone, pertanto

ORDINA

La sospensione del mercato settimanale di sabato ed il mercato del contadino di mercoledì, fino al 03/04/2020 per contenere l'emergenza COVID-19 (coronavirus);

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa all'Ufficio Commercio per gli adempimenti consequenziali;

Avverso la presente ordinanza, a norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i., è ammesso ricorso innanzi al TAR di Catania entro 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione, è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art.37, comma 3, del D.Lgs 30 aprile, 1992 n. 285.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza.

li, 10.03.2020



IL SINDACO
Francesco Re